

Prot. n.261/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 25 Maggio 2012

Oggetto: <u>Detrazione del 36% - Omessa Comunicazione di inizio lavori - Indicazione in fattura del costo della manodopera</u>

Sanatoria per il mancato invio della comunicazione di inizio lavori ed esclusione del costo della manodopera per la fattura, a saldo, dal 14 maggio 2011, ai fini del "36%" - interrogazioni n. 506863 e n. 5-06801

Riconosciuta la possibilità di sanare il mancato invio della Comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, ai fini del ``36%``, in conformita` con quanto previsto dal ``decreto semplificazioni fiscali`` (art.2 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012 - cd. ``sanatoria fiscale``).

Inoltre, e` escluso l`obbligo di indicazione separata del costo della manodopera per la fattura emessa, a saldo, dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2011, che ha eliminato tale obbligo), nell`ipotesi in cui le fatture d`acconto, emesse prima di tale data, ne fossero prive.

Cosi` si e` espresso il Sottosegretario all`economia e finanze, Vieri Ceriani, rispondendo a due interrogazioni parlamentari (<u>n.5-06863 del 16 maggio 2012 e n.5-06801 dell`8 maggio 2012</u>), formulate, presso la VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati, dagli On.li Zeller e Lo Monte (Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche).

Come noto, relativamente alla detrazione IRPEF del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni^{1[1]}, l'art.7, comma 2, lett.*q-r*, del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2011, ha previsto l'eliminazione, dal 14 maggio 2011^{1[2]}:

- dell'obbligo della Comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara (sostituita dall'indicazione in dichiarazione dei dati catastali dell'immobile)^{1[3]};
- dell'obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione degli interventi agevolati, prevista, fino al 13 maggio 2011, a pena di decadenza, dall'art.1, comma 19, della legge 244/2007.

L'art.2 del citato ``decreto semplificazioni fiscali` riconosce, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, la possibilita`, per il contribuente, di presentare, ancorche` in ritardo, le comunicazioni obbligatorie ovvero di assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione o esegua l'adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;
- versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro, di cui all'art.11, co.1 del



D.Lgs. 471/1997, mediante F24 (e`esclusa la possibilita` di compensazione);

- la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state gia` avviate attivita` amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

A tal riguardo, nell'interrogazione parlamentare n.5-06863 veniva chiesto se il citato art.2 fosse applicabile, in materia di detrazione del 36%, nel caso di omesso invio della Comunicazione preventiva, per lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011.

In merito, nella risposta fornita dal Sottosegretario Vieri Ceriani e` stato chiarito che la cd. ``sanatoria fiscale`` trova applicazione per la regolarizzazione di omissioni:

- verificatesi successivamente al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 16/2012);
- realizzate in un «periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non e' scaduto alla data del 2 marzo 2012». In sostanza, per le suddette ipotesi, la ``sanatoria fiscale`` si applica a condizione che i dati catastali del fabbricato siano indicati in dichiarazione, e sia versata, mediante Modello F24, la sanzione minima pari a 258 euro.

Per le mancate Comunicazioni relative ai lavori iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 13 maggio 2011, invece, e` stato precisato che l`Agenzia delle Entrate, con un`apposita Circolare, fornira` chiarimenti in merito alla possibilita` di accedere alla sanatoria.

In sostanza, con riferimento all'omessa Comunicazione al Centro Operativo di Pescara ai fini del 36%, la ``sanatoria fiscale`` si ritiene possa applicarsi ai lavori iniziati tra il 1ºgennaio 2011 e il 13 maggio 2011 (visto che dal 14 maggio 2011 e` venuto meno l'obbligo di inviare la suddetta Comunicazione).

Diversamente, per le **Comunicazioni** che avrebbero dovuto essere inviate nei **periodi** d'imposta 2010 e precedenti, viene chiarito che **non e' possibile fruire** della "sanatoria fiscale", sul presupposto che, per queste, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono gia chiusi (ad es. per il periodo d'imposta 2010, il termine e' scaduto il 30 settembre 2011 - Modello 730, ovvero UNICO 2011).

Sempre in materia di detrazione IRPEF del 36%, nella seconda risposta del Sottosegretario Vieri Ceriani (interrogazione n. 5-06801), sono stati forniti chiarimenti in merito all'indicazione separata del costo della manodopera nelle fatture relative ai lavori che fruiscono del 36%.

In particolare, veniva chiesto se, nel caso di lavori iniziati in data anteriore all'entrata in vigore del D.L. 70/2011 (ossia il 14 maggio), per i quali erano state emesse fatture d'acconto senza la specifica indicazione in fattura del costo della manodopera ^{1[4]}, la successiva fattura a saldo (emessa dopo il 14 maggio 2011), dovesse contenere tale indicazione.

Sul punto, nella risposta alla citata interrogazione e` stato chiarito che, per quest`ultima, l`indicazione in fattura del costo della manodopera non e` necessaria.



Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alla detrazione del 55% ^{1[5]} per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Distinti saluti.

ANCE - RAGUSA
Associazione Costrutari Edili della Province di Ragusa
IL ACIDAESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)

1[1] Si ricorda che l'agevolazione e` stata resa strutturale dal nuovo art.16-*bis*, co. 1 lett. *h*, del D.P.R. 917/1986 - T.U.I.R., introdotto dall'art.4 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2012

^{1[2]}Data di entrata in vigore